

REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA “ZONA DI** **PESCA NO-KILL RIO PASCHIET”** **(COMUNE DI BALME)**

Art. 1

Confini della zona sottoposta a concessione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la zona di pesca no-kill individuata nelle “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca nel territorio della” Città Metropolitana, si estende dalla passerella denominata Ponte Bianco sopra la frazione Cornetti fino, a monte, alla passerella della località Pian Salè.

Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio della pesca nella zona di cui al precedente comma, è altresì disciplinata dal presente regolamento che è subordinato alla vigenza della convenzione apposita stipulata con la Città Metropolitana

Art. 2

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

1. Per esercitare la pesca nella Zona di Pesca NO-KILL è indispensabile il possesso della licenza governativa.
2. Occorre inoltre essere in possesso del permesso del concessionario, compilato e imbucato come prescritto.
3. Il permesso giornaliero andrà compilato in stampatello ed in modo chiaro e leggibile con penna a sfera da ogni pescatore prima di iniziare l'esercizio della pesca: una parte del medesimo dovrà essere imbucata in una delle apposite cassette dislocate lungo il percorso, mentre l'altra parte dovrà essere trattenuta dall'interessato per essere esibita agli organi di controllo.
4. Al termine della giornata di pesca, anche la seconda parte del permesso andrà imbucata nell'apposita cassetta dislocata lungo il percorso, anche diversa da quella contenente la prima parte dello stesso.
5. Con la firma del permesso giornaliero, l'interessato accetta integralmente le norme vigenti in materia di esercizio della pesca, con particolare riferimento a quelle contenute nel presente Regolamento.
6. In caso di svolgimento, nel tratto di torrente individuato dal precedente articolo, di corsi di insegnamento del sistema di pesca a mosca “secca” organizzati da un'Associazione aderente all'Associazione Tutela Stura di Lanzo, o da associazioni regolarmente costituite ed in regola con le vigenti normative in materia di associazionismo, gli istruttori e gli allievi potranno esercitare l'attività senza l'obbligo del permesso giornaliero: a tale scopo, l'Associazione organizzatrice del corso chiederà al gestore l'emissione di permesso cumulativo per l'esercizio della pesca, che dovrà contenere i dati completi degli allievi e degli istruttori. Tale atto, che ha valore di permesso, andrà consegnato in copia al responsabile dell'Associazione, o suo delegato, e dovrà essere esibito in caso di controllo, agli organi di vigilanza di cui al successivo articolo.
7. Il pagamento del permesso cumulativo dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'amministrazione comunale.

Art. 3
Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero

La conduzione della ZNK è affidata all'amministrazione comunale.
Il presente Regolamento deve essere visibile nei punti vendita dei permessi.
I permessi di cui all'art. 2 saranno consegnati ai punti vendita autorizzati individuati dall'amministrazione comunale al prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale (orientativamente tra 10€ e 20€).

Art. 4
Periodo di apertura della pesca

Nel tratto di torrente di cui al presente Regolamento, la pesca è consentita ogni anno, dall'alba dell'ultima domenica di maggio al tramonto della prima domenica di ottobre.
Durante la stagione di pesca, la pesca è consentita da un ora prima dell'alba, ad un ora dopo il tramonto.
Fermo restando la data di chiusura prevista dalla L.R. il gestore potrà a sua discrezione posticipare la data di apertura.
È consentita la pesca in periodo invernale secondo le modalità previste dall'Assessorato Tutela Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino, per le zone a Regolamento speciale.
La pesca è consentita tutti i giorni della settimana.

Art. 5
Attrezzi e metodi di pesca

Il metodo di pesca no-kill può essere attuato unicamente con la MOSCA ARTIFICIALE ed a SPINNING

E' consentito il sistema inglese con coda di topo galleggiante, intermedia o affondante, e valsesiano con coda in crine o simile.
E' consentita la pesca con tre mosche sommerse.
E' consentita la pesca con una sola ninfa.
La lenza dovrà essere munita di esche montate su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).
Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre.
L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata: strike indicator o molloni.
L'uso degli streamer è consentito con qualsiasi tipo di coda di topo galleggiante, intermedia o affondante.
E' vietato l'uso dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), delle imitazioni dell'uovo di salmone, degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico

La pesca a spinning è consentita solamente con artificiali in metallo o con minnows, entrambi dotati di amo singolo senza ardiglione o con lo stesso debitamente schiacciato.
Sono vietati tutti gli artificiali siliconici.

Per il recupero del pescato è ammesso eccezionalmente l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

E' consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

È assolutamente vietato maneggiare o spiaggiare i pesci catturati fuori dall'acqua se non per lo scopo di liberarli nel più breve tempo possibile.

Art. 6

Posto di pesca e distanza degli attrezzi

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti la distanza tra persona e persona che deve essere non inferiore a 30 metri;

Art. 7

Obblighi e divieti

1. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi di pesca. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
2. E' vietato altresì tenere i mezzi indicati in prossimità di dette acque.
3. E' vietato trattenere i pesci fuori dall'acqua per effettuare riprese fotografiche.
4. Non è ammesso trattenere il pesce pescato: i pesci devono essere rimessi immediatamente in acqua mediante slamatura ed evitando di salpare il pesce interamente fuori dall'acqua.
5. Nell'impossibilità di liberare il pesce già allamato senza causargli danno è fatto obbligo rimetterlo in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale.
6. Tali operazioni dovranno essere effettuate a mani bagnate evitando l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.
7. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero.
8. E' vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani.
9. E' vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
10. E' vietato altresì tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
11. E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca, autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.

13. E' vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
14. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, alzare muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, argini, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal presente Regolamento.
15. E' fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da favorire l'attività di controllo da parte degli organi preposti.
16. E' altresì fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da non creare disturbo od ostacolo al regolare esercizio della pesca altrui.
17. Tale obbligo si applica anche a coloro che, trovandosi nella zona oggetto del presente regolamento, pur non essendo pescatori, mantengono un comportamento tale da non garantire l'utilizzo della zona di pesca da parte degli aventi diritto, ad esempio mediante il lancio di pietre od altro materiale in acqua.
18. A tal fine è stabilito il divieto di balneazione e navigazione, nel tratto interessato dalla zona di pesca, qualora si riscontri la presenza di soggetti intenti ad esercitare la pesca.

Art. 8

Esenzione di responsabilità per l'Ente gestore

Il pescatore, anche se minorenne, esercita la pesca nelle zone NO-KILL, a proprio esclusivo rischio e pericolo ed al momento dell'accettazione dell'iscrizione o dell'acquisto del permesso esonera il soggetto gestore e l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

Art. 9

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti provinciali dipendenti dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora, alle guardie ittiche volontarie abilitate alla vigilanza sulla pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti ausiliari di polizia rurale comunale, il sindaco e qualsiasi agente di polizia giudiziaria.

Art. 10

Sanzioni amministrative ed accessorie

Per le violazioni dei divieti e per l' inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 26 della Legge Regionale 29/12/2006 n° 37.

Art. 11

Procedure amministrative

Alle violazioni di cui al presente Regolamento si applica la procedura contemplata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.